

REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO TERRITORIO
Settore Aria clima e rifiuti

Genova, 27 gennaio '17

Prot. n. : PG/2017/ 27454

Class./fasc.:

Alla Città Metropolitana di Genova
Settore Ambiente
pec@cert@cittametropolitana.genova.it

Alla Provincia di Imperia
protocollo@pec.provincia.imperia.it

Alla Provincia di Savona
protocollo@pec.provincia.savona.it

Alla Provincia di La Spezia
Protocollo.provincia.laspezia@legalmail.it

All'Arpal - Direzione Scientifica
arpal@pec.arpal.gov.it

Spett.
Amiu Genova Spa
amiu@pec.amiu.genova.it

Consorzio Intercomunale Rio Marsiglia
riomarsiglia@pec.riomarsiglia.it

Lavajet Global Service Srl
lavajetgssrl@legalmail.it

Idroedil srl
idroedil@pec.uno.it

Ecosavona
ecosavona.pec@geotea.it

Waste Italia
wasteitalia@legalmail.it

Impresa Cerruti Spa
zunino@pec.it

Impresa Queirolo Claudio
Loc. Ghiare, 11 - 19015 Levanto SP
queiroloclaudio@legalmail.it

Liguria Cave
Corso Cuneo - Loc. Trucco
18039 VENTIMIGLIA (IM)
rivara.enrico@legalmail.it

Ecododici
Loc. Case Scofferi
18016 S. Bartolomeo (IM)
ecododici@pec.it

Ligure Laterizi Piemontese Spa
lafilippa@legalmail.it

Acam Ambiente
affarigenerali@acamspace.postecert.it


VIA PEC


Oggetto: Modifiche ed integrazioni su applicazione per l'anno 2017, delle aliquote del tributo per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi di cui alla l.r. 23/2007 e ss. mm. ed ii.

A parziale modifica di quanto indicato con le precedenti note esplicative diffuse con prot. PG/2016/180819 del 16.8.2016 e prot. PG/2017/23152 del 24/1/2017, si trasmette la nota esplicativa di cui all'oggetto, finalizzata in particolare a dare conto delle intervenute modifiche nella disciplina sul tributo alla luce di quanto disposto dall'art. 1, commi 42 e 43, della "Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019".

Cordiali saluti

L'Assessore all'Ambiente
Dott. Giacomo Raoul Giampedrone





REGIONE LIGURIA

Circolare sulla applicazione, per l'anno 2017, delle aliquote del tributo per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi di cui alla l.r. 23/2007.

A parziale modifica di quanto indicato con le precedenti note esplicative diffuse con prot. PG/2016/180819 del 16.8.2016 e prot. PG/2017/23152 del 24/1/2017 si comunica quanto segue.

La Legge regionale n. 16 del 30 Luglio 2016 ha introdotto alcune novità sulla precedente disciplina regionale di cui alla l.r. n.23/2007, (*Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi*), tramite disposizioni finalizzate a disincentivare il conferimento dei rifiuti in discarica anche attraverso un incremento delle aliquote del tributo, a decorrere dal 1 gennaio 2017.

Tuttavia, per effetto di quanto disposto dall'art. 1, commi 42 e 43, della "Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", viene estesa all'anno 2017 la disposizione di cui all'art. 1 c 26 della Legge L. 28-12-2015 n. 208 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*) che stabiliva che : *"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l' anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015"*.

Conseguentemente, le variazioni di aliquota in aumento, disposte con l'art. 8 della l.r. n. 16/2016, che introduce il nuovo Allegato A della l.r. n.23/2007, per il 2017 risultano sospese e continuano a rimanere in vigore le aliquote già applicate per il 2016, invariate rispetto al 2015.

Restano, invece, pienamente applicabili tutte le disposizioni contenute nella l.r. n.16/2016 che non riguardano incrementi delle aliquote del tributo, ma introducono una nuova classificazione delle tipologie dei rifiuti sottoposti a tributo, ovvero strumenti per la sua gradazione in rapporto ai risultati di raccolta differenziata o di produzione conseguiti dai Comuni.

Pertanto le aliquote da applicare a decorrere dal 1 gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017 sono le seguenti :

A decorrere dal 1 gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017 il tributo dovrà essere versato per le seguenti tipologie di rifiuto con gli importi indicati

Tipologia dei rifiuti	Importo in euro per kg	Importo in euro per ton
a. Rifiuti inerti diversi da quelli derivanti da operazioni di costruzione e demolizione	0,001860	1,86
b. Rifiuti inerti da operazioni di costruzione e demolizione	0,001236	1,236
c. Rifiuti speciali smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi	0,00868	8,68
d. Rifiuti speciali smaltiti in discarica per rifiuti pericolosi	0,00868	8,68
e. Rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani <i>(Tale categoria include il rifiuto biostabilizzato derivante dalle operazioni di pre-trattamento in discarica e destinato ad operazioni di ingegneria interna all'impianto; pertanto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente tabella, tale rifiuto sarà sottoposto al versamento del tributo)*</i>	0,01442	14,42
f. Scarti e sovralli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti urbani, i cui standard tecnico-operativi siano conformi a quelli individuati dalla giunta regionale ai sensi dell'articolo 4	0,002898	2,898
g. Scarti e sovralli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi i cui standard tecnico-operativi siano conformi a quelli individuati dalla giunta regionale ai sensi dell'articolo 4	0,001736	1,736
h. Scarti e sovralli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti speciali pericolosi i cui standard tecnico-operativi siano conformi a quelli individuati dalla giunta regionale ai sensi dell'articolo 4	0,001736	1,736
i. Fanghi palabili di rifiuti urbani conferiti in discariche controllate per rifiuti non pericolosi	0,002898	2,898
j. Fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche controllate per rifiuti non pericolosi	0,001736	1,736
k. Fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche controllate per rifiuti pericolosi	0,001736	1,736
l. Rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati ad incenerimento tal quali senza recupero energetico	0,002898	2,898
m. Rifiuti speciali avviati ad incenerimento tal quali senza recupero energetico	0,001736	1,736

*La frazione di sottovaglio stabilizzato derivante dal trattamento dei rifiuti urbani dal 1 gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017 sarà sottoposta all'aliquota di cui alla categoria c) Rifiuti speciali smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi.

Le riduzioni previste dalla L.r. 16/2016 nei termini di cui all'articolo 9 (inserimento Allegato B della l.r. 23/2007 saranno applicate sull'importo base previsto per la categoria di cui alla lettera e), ovvero €14,42 /tonnellata.

Superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale (art.205 d.lgs.152/2006)	Percentuale di riduzione del tributo
0,01% - 10%	30%
10%	40%
15%	50%
20%	60%
25%	70%

Pertanto i Comuni che, in base all'accertamento della percentuale di raccolta differenziata effettuata ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 23/2007 e successive modificazioni ed integrazioni risultino avere raggiunto i risultati previsti dall'articolo 205 del d.lgs.152/2006 verseranno il tributo con l'aliquota ridotta in base all'applicazione delle percentuali sopra indicate, che, in ogni caso, non comportano incrementi rispetto alle aliquote applicate negli anni 2015 e 2016. (esempio Comune con il 65% di Rd è tenuto al versamento di €14,42 -30% = € 10,09/tonnellata)

Analogamente si dovrà computare la misura prevista dall'articolo 3 della l.r. n.16/2016, che modifica l'art. 5 della l.r. 23/2007 a proposito dell'addizionale al tributo per i Comuni che non abbiano raggiunto gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dall'art.205 del D. lgs.152/2006, i quali, di conseguenza, saranno tenuti al versamento del tributo in ragione di (€14,42 + 20%) = 17,30 €/tonnellata .

L'addizionale non sarà applicata ai Comuni che abbiano ottenuto la deroga sul raggiungimento dei risultati di raccolta differenziata di cui al comma 1 bis dell'articolo 205 del d.lgs.152/2006, o che abbiano conseguito, nell'anno precedente, una produzione pro capite di rifiuti, in base all'accertamento effettuato a cura dell'Osservatorio regionale sui rifiuti, inferiore di almeno il 30 % rispetto alla media dell'ambito regionale, anche a seguito dell'attivazione di interventi di prevenzione della produzione di rifiuti

L'applicazione delle indicate misure, sia le riduzioni che l'addizionale, avverrà secondo le consolidate modalità che fanno riferimento all'accertamento, da parte dell'Osservatorio regionale rifiuti, dei risultati di produzione e di raccolta differenziata entro il mese di Giugno dell'anno successivo a quello di riferimento; pertanto l'applicazione delle riduzioni riguarderà l'anno solare compreso fra i mesi di Luglio e del successivo Giugno. (es. accertamento entro Giugno 2017: applicazione riduzioni sui conferimenti effettuati da Luglio 2017 a Giugno 2018).

Per il primo semestre 2017, poiché non saranno ancora disponibili i risultati di raccolta differenziata conseguiti nel 2016, si applicheranno le riduzioni previste dalla sopra riportata tabella ai nuovi importi previsti dalla L.r. n.16/2016, tenendo conto dei risultati conseguiti nell'anno 2015.